

Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio**del 21 dicembre 2006**

relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania "Programma Ignalina"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003 e in particolare l'articolo 56 e il suo protocollo n. 4,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ ("il regolamento finanziario"),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario²,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è impegnata a fornire ulteriore assistenza comunitaria adeguata per l'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania, anche dopo la sua adesione all'Unione, fino al 2006 e oltre. Il suddetto impegno è formalizzato nel protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione del 2003 relativo alla centrale di Ignalina in Lituania.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).